

TI_GERICHTE 34.2001.70 vom 3. Mai 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-05-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2001.70

FR: TI_GERICHTE 34.2001.70 du 3 mai 2002

IT: TI_GERICHTE 34.2001.70 del 3 maggio 2002

Erwägungen

E. 18

febbraio 2002 in nella causa P., _____, cresciuta in giudicato).

Tale norma configura una disposizione minima applicabile unicamente all'assicurazione obbligatoria in vigore dal 1. gennaio 1985 (cfr. anche l'Ordinanza sull'adeguamento delle rendite superstiti e invalidità all'evoluzione dei prezzi del 16 settembre 1987), mentre che nell'ambito della previdenza pre - e sovraobbligatoria non vi è nessun obbligo di adeguamento (art. 6 in relazione all'art. 49 LPP; cfr. SZS 2000 549; DTF 127 V 264 s. consid. 2a e ivi riferimenti; DTF 117 V 166; H. U. Stauffer, Die berufliche Vorsorge, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, p. 52; SZS 1995 p. 99).

Con riferimento all'art. 36 cpv. 2 LPP, l'art. 70 LPP (Misure speciali) dispone che ogni istituto di previdenza deve devolvere l'uno per cento dei salari coordinati di tutti gli assicurati tenuti a pagare contributi per le prestazioni di vecchiaia al miglioramento delle prestazioni in favore della generazione d'entrata, secondo gli art. 32 e 33, e all'adattamento delle rendite in corso all'evoluzione dei prezzi, secondo l'art. 36 cpv. 2.

In proposito, l'art. 20 del Regolamento (doc. _), disciplinante l'adattamento all'evoluzione dei prezzi delle prestazioni di rischio, riprende essenzialmente il contenuto dell'art. 36 LPP ribadendo in particolare che l'adattamento viene ripetuto fino al raggiungimento dell'età di pensionamento, essendo peraltro garantito solo nella misura in cui la rendita risultante a norma del regolamento non supera la rendita esigibile ai sensi della LPP.

D'altro canto, il Regolamento non prevede espressamente l'adeguamento al rincaro delle rendite di vecchiaia. L'art. 23 (Partecipazione agli eccedenti) dispone tuttavia:

Anche in base alle disposizioni del regolamento della Fondazione convenuta, quindi, oltre l'età termine gli assicurati non hanno alcun diritto all'adeguamento al rincaro delle rendite d'invalidità, mentre che, nell'ambito della "partecipazione agli eccedenti", le rendite di vecchiaia in corso possono beneficiare di adeguamenti.

Nel caso concreto, dalla documentazione agli atti emerge che il regolamento non stabilisce l'ammontare del tasso d'interesse. Può di conseguenza essere riconosciuto il tasso legale del 5%.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.